



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza

PROT. N.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, ai sensi del quale gli Stati membri dell'Unione Europea possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di revisione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la materia;

Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'adozione della direttiva 2006/43/CE, ai sensi del quale, fino all'adozione dei principi di revisione adottati dalla Commissione Europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto, inoltre, l'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale ai fini dell'attuazione del precedente articolo 11, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi di revisione, che devono tenere conto di quelli internazionali;

Visto l'invito, pubblicato in G.U.R.I. - S.G. n. 155 del 6 luglio 2011, finalizzato alla sottoscrizione di una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali rappresentativi dei revisori legali e delle società di revisione legale, ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 39 del 2010;

Vista la convenzione, sottoscritta definitivamente in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), Assirevi e l'Istituto nazionale dei revisori legali (INRL), che hanno costituito, congiuntamente ai funzionari della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), un apposito tavolo tecnico, nel quale, basandosi sulla traduzione autorizzata degli ISA e dell'ISQC 1 effettuata nel 2010 dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob, sono stati elaborati dai soggetti convenzionati e da CONSOB, i principi internazionali ISA Italia, il principio internazionale ISQC1 Italia e i principi SA Italia 250B e SA Italia 720B;

Vista la corrispondenza intervenuta tra i componenti del suddetto tavolo tecnico e, in particolare, la trasmissione in data 10 dicembre 2014 del testo dei principi ISA Italia, dell'ISQC1 Italia e dei principi di revisione SA Italia 250B e SA Italia 720B, predisposti ed elaborati dal suddetto tavolo tecnico, dalla quale risulta l'accordo da parte dei soggetti convenzionati sul testo medesimo;

Vista la nota di CONSOB n. 95922/14 del 12 dicembre 2014, con la quale si esprime parere favorevole in merito al contenuto dei principi di revisione predisposti dal suddetto gruppo di lavoro;

Sottoscritto lo schema di convenzione con l'*International Federation of Accountants* (IFAC) per la concessione dei diritti sugli *International Standards on Auditing* e dell'*International Standard on Quality Control 1*;

Considerato l'articolo 7, comma 1, lett. o) del DPCM 27 febbraio 2013, n. 67, che attribuisce le competenze in materia di revisione legale al Ragioniere generale dello Stato e ritenuto opportuno, a fini di certezza del testo e dei termini della decorrenza, l'adozione di apposita determina;

Considerata l'introduzione ai medesimi principi, nella quale sono esposte in dettaglio la genesi e le finalità degli stessi e che deve considerarsi integralmente richiamata;

DETERMINA

I revisori legali e le società di revisione dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, applicano, nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinato dagli articoli 9 e seguenti del suddetto decreto legislativo, i principi in allegato, definiti quali principi di revisione internazionale (ISA Italia), elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e costituiti da:

- I principi di revisione internazionali (ISA) – versione *Clarified 2009*, dal principio n. 200 al principio n. 720, integrati al fine di agevolare l'applicazione nell'ordinamento italiano e nel rispetto dei termini e delle condizioni richiesti dall'IFAC;
- I principi di revisione appositamente predisposti al fine di rispettare precise disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano ed aventi ad oggetto le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (SA Italia) 250 B e la formulazione del giudizio di coerenza sulle informazioni della relazione sulla gestione e su altre informazioni (SA) Italia 720B.

Ai fini del corretto svolgimento degli incarichi di revisione, inoltre, i revisori e le società di revisione debbono applicare il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC1 Italia), risultante dalla integrazione del principio internazionale ISQC1 e parimenti allegato alla presente determina.

I principi stessi si applicano a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o nel corso del 2015, ad eccezione dei principi (SA Italia) 250 B e ISQC1 Italia che entreranno in vigore al 1° gennaio 2015.

Le eventuali modifiche ai principi conseguenti nuove pronunce dell'*International Auditing and Assurance Standard Board* (IAASB) o ad adattamenti od integrazioni necessari per l'applicazione nell'ordinamento italiano saranno adottati con determina.

La presente determina e i principi di revisione allegati sono pubblicati sul sito di questo Ministero all'indirizzo: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/Revisione-legale>

I revisori legali ed i responsabili della revisione legale sono tenuti a prendere visione ed a rispettare le dichiarazioni riportate in calce ad ogni principio in materia di diritti e di autorizzazione dell'IFAC.

Roma, 23 DIC. 2014

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

